

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **DISEGNO DI LEGGE**

**N. 552**

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport,  
DESSENA

il 4 ottobre 2018

Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore,  
della Fondazione per la pubblica lettura "Sebastiano Satta"

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il presente disegno di legge ha lo scopo di autorizzare la Regione a partecipare, quale socio fondatore, alla costituzione della Fondazione denominata "Per la pubblica lettura Sebastiano Satta".

Il Consorzio per la gestione della "Biblioteca Sebastiano Satta", tra il Comune di Nuoro e la Provincia di Nuoro, è stato istituito con decreto del Prefetto di Nuoro nel 1945.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 1985, n. 153, il Consorzio ha assunto la nuova denominazione di "Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta", costituito oltre che dal Comune di Nuoro e dalla Provincia di Nuoro, anche dalle Comunità montane del Nuorese e delle Baronie.

Si è così dato vita al sistema bibliotecario urbano di Nuoro e territoriale del nuorese e delle baronie, che comprendeva trenta comuni.

Il Consorzio, grazie ad una progressiva azione, si è affermato come una qualificata istituzione culturale di rilievo regionale.

Con la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) che ha disposto la soppressione delle Comunità montane, la compagine consortile si è ridotta con il venir meno delle due Comunità montane del Nuorese e delle Baronie.

Le criticità derivanti da questa circostanza, in parte attenuate dall'intervento finanziario straordinario della Regione, hanno indotto il Comune di Nuoro e la Provincia di Nuoro a disporre il com-

missariamento del Consorzio, retto da un commissario straordinario dal 1° gennaio 2011, finalizzato a definire un nuovo assetto istituzionale dell'ente.

La legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) al comma 4, dell'articolo 29, ha previsto la successione della Regione agli enti consorziati nei poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al "Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta".

Tuttavia, il comma 3, articolo 4, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2), ha aggiunto un periodo al comma 4, dell'articolo 29, statuendo espressamente che tale comma "non si applica fino alla definitiva soppressione della Provincia di Nuoro, disposta ai sensi del presente articolo, e il subentro avviene con le modalità stabilite d'intesa tra la Regione e gli enti consorziati".

Gli esiti del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, che hanno confermato la vigenza dell'articolo 114 delle Costituzioni che configura la provincia quale ente costitutivo della Repubblica, hanno reso allo stato impossibile il verificarsi della condizione della "definitiva soppressione della Provincia di Nuoro", cui la descritta norma regionale faceva derivare l'evento della successione della Regione al "Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta".

Le notevolmente ridotte capacità finanziarie degli enti consortili hanno reso necessario, negli ultimi anni, al fine di evitare l'interruzione dei servizi erogati dalla biblioteca, la concessione di contributi straordinari da parte della Regione, che si sono aggiunti a quelli previsti dalla legge regionale 20 settembre 2016, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura). Solo limitandosi agli anni dal 2016 al 2018, la Regione ha stanziato a favore del Consorzio, a vario titolo, la somma complessiva di euro 2.205.803,95.

Inoltre, per risolvere la grave situazione di crisi derivante dalla vacanza degli organi di governo, oltre che dell'organo di revisione e del direttore, che ha determinato la totale paralisi gestionale dell'ente, la Regione è intervenuta, nominando, ai sensi del comma 4, articolo 19, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), un commissario regionale, tuttora in carica.

Il protrarsi, da lungo tempo, della crisi istituzionale e finanziaria del Consorzio rende ineludibile la decisione di definire, per la gestione della Biblioteca Satta, un nuovo assetto istituzionale, una adeguata solidità finanziaria, un ampliamento su scala regionale delle sue competenze.

Tale decisione richiede il coinvolgimento della Regione, della Provincia di Nuoro e del Comune di Nuoro.

I tre enti hanno convenuto che la costituzione di una Fondazione possa costituire la soluzione istituzionale idonea allo scopo, per i motivi che brevemente si illustrano.

Il Comune di Nuoro e la Provincia di Nuoro non sono in grado di sopportare per intero il peso finanziario della gestione della biblioteca, ma non possono essere estromessi dal novero dei soggetti che costituiscono la governance della stessa, che è titolare di compiti in primo luogo radicati in una dimensione locale e territoriale.

La Regione non può costituire un consorzio con gli enti locali, ma per espressa disposizione di cui al comma 5, articolo 3, della legge regionale n. 14 del 2016, "può partecipare a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi di carattere culturale sulla base di progetti definiti in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e di congruità dimensionale, tecnica e gestionale".

Le fondazioni negli ultimi anni si sono imposte tra le forme giuridiche, organizzative e gestionali più adeguate per la gestione dei beni e delle attività culturali.

Esse costituiscono un modello sperimentato di cooperazione tra soggetti istituzionali ed entità private al fine di svolgere attività non lucrative in ambito culturale.

La fondazione oggetto del presente disegno di legge si caratterizza per la sua indole pubblicistica, poiché i tre enti pubblici fondatori se ne avvalgono per perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni di interesse generale per una data collettività.

Descrizione del testo normativo.

Articolo 1 (Partecipazione alla Fondazione): la norma descrive la finalità del disegno di legge, cioè l'autorizzazione alla Regione per la costituzione della fondazione, assieme al Comune di Nuoro e alla Provincia di Nuoro; viene opportunamente richiamata la disposizione di cui al comma 5, articolo 3, della legge regionale n. 14 del 2016, che prevede la facoltà per la Regione di costituire fondazioni di carattere culturale; la norma ammette che altri soggetti pubblici o privati, oltre i fondatori, possano aderire alla fondazione.

Articolo 2 (Finalità della Fondazione): la disposizione individua le finalità necessarie della fondazione, che costituiscono la condizione perché la Regione possa partecipare alla sua costituzione; esse riassumono le competenze multilivello dei tre enti fondatori; essa prevede, altresì, che gli scopi della fondazione possano essere ampliati, con il vincolo della loro compatibilità con quelli enunciati nell'articolo.

Articolo 3 (Adempimenti): la norma prevede che la Giunta regionale autorizzi il Presidente a compiere gli atti costitutivi della fondazione previa verifica della compatibilità dello statuto della stessa alle finalità indicate all'articolo 2; attribuisce al Presidente il potere di esercitare i diritti della Regione nella fondazione; richiama i contenuti necessari dello statuto.

Articolo 4 (Rappresentanti della Regione nella fondazione): la disposizione attribuisce alla Giunta regionale il potere di designazione dei rappresentanti della Regione nella fondazione.

Articolo 5 (Relazione annuale): la norma pone in capo alla fondazione l'obbligo di presentare ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.

Articolo 6 (Dotazione patrimoniale): la disposizione autorizza la Regione a concorrere al fondo di dotazione della fondazione attraverso il conferimento della proprietà del compendio immobiliare demaniale, denominato "Villa Buscarini", sito in Nuoro in piazza Asproni, comprensivo dell'area cortilizia antistante.

Articolo 7 (Contributo annuale): la norma fissa il contributo regionale per le spese di funzionamento nella somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2019.

A tal fine, la risorsa finanziaria riservata al Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta dalla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), articolo 12, comma 16, lettera a), è aumentata da euro 207.000 annui a euro 500.000 annui.

Dalla costituzione della Fondazione la predetta somma è disposta a favore della medesima.

Articolo 8 (Sospensione del contributo): la disposizione prevede la sospensione del contributo in caso di gravi e reiterate violazioni dello statuto.

Articolo 9 (Copertura finanziaria): la norma individua la copertura finanziaria del contributo annuale a carico della Regione.

Articolo 10 (Abrogazione): la disposizione abroga, per le ragioni sopra indicate, il comma 4, dell'articolo 29, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

Articolo 11 (Entrata in vigore): la disposizione stabilisce che la legge entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta".

#### Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente disegno di legge sono determinati in euro 500.000 annui, a decorrere dall'anno 2019.

La copertura finanziaria dei suddetti oneri è assicurata apportando, nel bilancio della Regione per gli anni 2019-2020, le seguenti variazioni:

##### in diminuzione

2019 - euro 500.000 - Mediante riduzione riserva di cui alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, art. 12, comma 16, lett. a) Capitolo SC03.0123 Missione 05 Programma 02

2020 - euro 500.000 - Mediante riduzione riserva di cui alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, art. 12, comma 16, lett. a) Capitolo SC03.0123 Missione 05 Programma 02

##### in aumento

Missione 05 Programma 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

2019 euro 500.000

2020 euro 500.000

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Partecipazione alla Fondazione

1. La Regione, nel rispetto del comma 5, articolo 3, della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme al comune di Nuoro e alla provincia di Nuoro, all'istituzione della fondazione denominata "Per la pubblica lettura Sebastiano Satta", di seguito Fondazione, con sede in Nuoro, che è costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.

2. Alla Fondazione possono partecipare, in qualità di soci, altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta.

### Art. 2

#### Finalità della Fondazione

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, in armonia con l'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2016, persegua i seguenti scopi principali:

- a) promuovere la biblioteca pubblica come istituzione aperta alla partecipazione attiva dei cittadini e delle altre istituzioni del territorio;
- b) incrementare e valorizzare il patrimonio librario, documentale e informativo su qualsiasi supporto in funzione della crescita culturale e sociale della comunità;
- c) coordinare e promuovere politiche culturali per la promozione del libro e della lettura;
- d) promuovere la cooperazione bibliotecaria come modalità di gestione privilegiata per l'incremento delle risorse informative e per il miglioramento dei servizi al pubblico;
- e) promuovere, coordinare e gestire interventi di educazione permanente dei cittadini, anche in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e con altri enti;

- f) promuovere azioni e accordi diretti all'organizzazione di servizi mirati all'integrazione sociale e multiculturale, allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie e di servizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenze speciali (o svantaggiate);
- g) promuovere la conoscenza dell'opera e del messaggio di Sebastiano Satta e più in generale della letteratura della Sardegna, attraverso attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentario, di ricerca e di divulgazione in ambito regionale, nazionale e internazionale, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni.

2. Lo statuto della Fondazione può attribuire alla stessa ulteriori finalità, purché compatibili con quelle indicate dal comma 1.

### Art. 3

#### Adempimenti

1. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dall'articolo 2, autorizza il Presidente della Regione a sottoscrivere l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.

2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

3. Con l'atto costitutivo è adottato lo statuto della Fondazione, che deve prevedere la composizione, i modi di formazione e funzionamento degli organi sociali, le finalità e le altre indicazioni prescritte dal codice civile.

### Art. 4

#### Rappresentanti della Regione nella Fondazione

1. La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto è previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente.

## Art. 5

## Relazione annuale

1. La Fondazione presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.

## Art. 6

## Partecipazione alla dotazione patrimoniale

1. La Regione contribuisce alla dotazione patrimoniale della Fondazione attraverso la concessione in uso del compendio immobiliare demaniale, denominato "Villa Buscarini", sito in Nuoro in piazza Asproni, comprensivo dell'area cortilizia antistante.

## Art. 7

## Contributo annuale

1. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 500.000 annui, a decorrere dall'anno 2019.

2. A decorrere dall'anno 2019 la riserva di cui all'articolo 12, comma 16, lettera a), della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), è pari a euro 500.000.

3. Il contributo di cui al comma 2 è erogato a favore della Fondazione a decorrere dalla sua costituzione.

## Art. 8

## Sospensione del contributo

1. La Regione sospende l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 7 per gravi e reiterate violazioni dello statuto della Fondazione.



## Art. 9

## Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in euro 500.000 annui, a decorrere dall'anno 2019.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2019-2020 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

2019	euro	500.000
------	------	---------

Mediante riduzione riserva di cui alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, art. 12, comma 16, lettera a), Capitolo SC03.0123 missione 05 - programma 02

2020	euro	500.000
------	------	---------

Mediante riduzione riserva di cui alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, art. 12, comma 16, lett. a) Capitolo SC03.0123 missione 05 - programma 02

in aumento

missione - 05 programma 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

2019	euro	500.000
------	------	---------

2020	euro	500.000
------	------	---------

Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette missioni e programmi del bilancio della Regione per gli anni 2019-2020 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

## Art. 10

## Abrogazioni

1. Il comma 4, articolo 29, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, come modificato dal comma 3, articolo 4, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 29 (Modi-

fiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2)), è abrogato.

#### Art. 11

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).